

Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01



Edizione 1



Revisione 5



30/03/2024



pag. 1 di 6

1. La durata del contratto è di norma un anno dalla data di sottoscrizione e se non indicato diversamente nell'offerta. I contratti sono tacitamente rinnovati di anno in anno se non diversamente e formalmente comunicato dalle parti.
2. Il laboratorio si impegna alla gestione dei dati del cliente nelle modalità descritte dall'allegato 1 al presente modulo che ne risulta parte integrante. Il cliente sottoscrivendo il contratto dichiara di aver preso visione ed acconsentire al trattamento dei propri dati nelle modalità riportate nel suddetto allegato 1.
3. I risultati di prova riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione consegnato in laboratorio.
4. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova.
5. I tempi di consegna dei Rapporti di Prova sono indicativi; sono definiti teoricamente sulla base della durata temporale della prova più lunga richiesta, salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato dal Laboratorio.
6. Il Laboratorio, qualora espressamente richiesto dal cliente, fornisce indicazioni per la corretta esecuzione del campionamento, indicando norme e documenti di riferimento necessari e fornendo linee guida attraverso il mod. PT 06/01. Sarà altrimenti il cliente ad assumersi qualunque responsabilità sul campionamento.
7. Si raccomanda per le sostanze organiche volatili l'utilizzo del kit di campionamento messo a disposizione per il laboratorio: vials da 40 ml per le matrici liquide e vials da 20 ml per i campioni solidi
8. La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime:
 - acque: per le analisi chimiche e residuali 2 L, per le analisi microbiologiche 1 L in contenitore sterile
 - rifiuti/fanghi/terreni: per le analisi chimiche, residuali, microbiologiche 2 Kg.
 - materiali contenenti amianto 50 g
 - tessuto non tessuto 10 gSi veda nello specifico il modulo PG 04/08 allegato
9. Per determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal Laboratorio o alla consegna, in accordo con il personale tecnico operante.
10. Al momento dell'accettazione sarà ispezionata l'integrità del campione e la precisa identificazione dello stesso, la quantità necessaria per poter effettuare le determinazioni analitiche richieste.
11. Il laboratorio non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori.
12. Si consiglia che i campioni per i quali, da metodo di prova o da altre fonti, sia previsto il trasporto refrigerato, soprattutto con riferimento alle prove microbiologiche e alla determinazione delle sostanze organiche volatili siano riposti in contenitori isolati termicamente muniti di mattonelle di ghiaccio (polaretti), per mantenere la temperatura inferiore a 10°C, fino all'arrivo in laboratorio.
13. Se la quantità del campione consente l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di legge o termini contrattuali diversi accettati sia dal laboratorio che dal cliente.
14. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio del Laboratorio.
15. Il Laboratorio conserva i campioni solo in caso di prelievi ufficiali accompagnati da verbale effettuati da proprio personale tecnico, alla presenza del Cliente o di un suo rappresentante. Tale conservazione, salvo differenti disposizioni di legge, può essere richiesta per un massimo di 30 giorni dalla data del prelievo o per esigenze particolari per un periodo maggiore diverso se contrattualmente accettato dal laboratorio.
16. Il Cliente, decorso il tempo ultimo per la conservazione dei campioni in laboratorio, si impegna al ritiro dei campioni ed al loro corretto smaltimento.
17. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del Laboratorio (è possibile richiedere la procedura di gestione dei reclami del Laboratorio e relativo modulo di registrazione).

Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01



Edizione 1



Revisione 5



30/03/2024



pag. 2 di 6

18. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 4 anni, i Rapporti di Prova per 4 anni.
19. Per le analisi residuali, qualora siano riscontrati principi attivi diversi da quelli commissionati oppure dei picchi anomali, la loro presenza è segnalata preliminarmente a mezzo fax o e-mail e successivamente riportata nelle conclusioni al Rapporto di Prova. In particolare nel caso di picchi anomali, il Laboratorio non fornisce alcun dato quali/quantitativo degli stessi.
20. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del Laboratorio. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente e sono univocamente determinati da un numero assegnato dal laboratorio seguito dall'anno di emissione.
21. Il Laboratorio informa la clientela della sussistenza di una convenzione con ACCREDIA, l'ente di accreditamento dei laboratori di prova. Qualora sia richiesta l'emissione del Rapporto di Prova su carta intestata con il Marchio ACCREDIA, il Laboratorio e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell'Ente. In particolare il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accREDITAMENTO possono essere riportati quando il Rapporto di Prova contiene almeno un risultato di prova eseguita nell'ambito dell'accREDITAMENTO ottenuto dal laboratorio, inoltre non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. L'accREDITAMENTO è l'attestazione del soddisfacimento da parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento (vedi Manuale della Qualità); esso si riferisce alle prove e non al prodotto.
22. Di seguito illustriamo il significato dell'accREDITAMENTO ACCREDIA. ACCREDIA (Sistema Italiano di AccredITAMENTO) è l'Ente Unico Italiano di AccredITAMENTO. Esso è membro dell'MLA ovvero esso ha aderito a livello Europeo e Mondiale agli accordi di mutuo riconoscimento degli Enti di AccredITAMENTO; questo è molto importante a livello internazionale come attestazione della qualità dei Servizi forniti. "HYDROLAB S.R.L." è accREDITATO da ACCREDIA LAB n. 822 (LAB significa Laboratorio di prova) per lo schema di AccredITAMENTO dei Laboratori di Prova. (per l'elenco delle prove accREDITATE si può consultare il sito internet www.accredia.it, oppure se ne può fare richiesta diretta al Laboratorio). L'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare le prove per le quali il Laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accREDITAMENTO stesso. Le prove accREDITATE vengono registrate su schede rilasciate da ACCREDIA al Laboratorio insieme al certificato di accREDITAMENTO. L'elenco aggiornato delle prove accREDITATE è disponibile a vista presso la Segreteria del Laboratorio e il cliente può richiederne copia in distribuzione non controllata. L'accREDITAMENTO comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accREDITATE e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. "HYDROLAB S.R.L." ha stipulato una convenzione di accREDITAMENTO con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accREDITAMENTO. Con tale accREDITAMENTO ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accREDITAMENTO e sul sistema di gestione per la qualità del Laboratorio. Il marchio o il riferimento all'accREDITAMENTO non devono essere utilizzati dai clienti nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata copia del Rapporto di Prova. Per quanto riguarda il significato delle sigle ed abbreviazioni presenti sotto il Logo dell'Ente di accREDITAMENTO si rimanda al Documento Accredia RG-09 scaricabile gratuitamente dal sito www.accredia.it o i Clienti possono chiedere il significato di questi, direttamente al Responsabile Qualità del Laboratorio.
23. Il Laboratorio si impegna a pubblicizzare l'avvenuto accREDITAMENTO soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso. Il Laboratorio si impegna ad usare il marchio ACCREDIA e/o fare riferimento all'accREDITAMENTO, in accordo a quanto prescritto nel documento ACCREDIA RG-09. Il Laboratorio sorveglierà l'applicazione dei requisiti esposti ai §§ 17 e 18, di cui sopra, e l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITAMENTO da parte del Cliente.
24. Se la richiesta del cliente prevede dichiarazione di conformità ottenuti mediante un confronto con limiti normativi (o valori specifici richiesti dal cliente), il giudizio di conformità è effettuato secondo la seguente regola decisionale:
 - a) **Valore conforme** - misurando determinato inferiore al valore "massimo del limite di legge";
 - b) **Valore conforme** - misurando determinato maggiore al valore "minimo del limite di legge";Negli altri casi il valore sarà **non conforme**. Tali giudizi saranno espressi senza tener conto dell'incertezza di misura.

Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01 ♣ Edizione 1 ♣ Revisione 5 ♣ 30/03/2024 ♣ pag. 3 di 6


Qualora il cliente necessiti di altre regole decisionali dovrà comunicarle e concordarle formalmente con il laboratorio al momento della stipula del contratto o, nel caso dei contratti aperti, mediante apposita formale e circostanziale comunicazione.

La Regola decisionale utilizzata dal laboratorio è quella di "accettazione semplice", che non tiene conto dell'incertezza di misura e il risultato è considerato non conforme, nel caso in cui sia superiore del valore limite, con rischio specifico $< \alpha = 50\%$ della probabilità di erronea accettazione o di erroneo rifiuto, che raggiunge il valore massimo del 50% quando il risultato coincide con il valore limite.

25. Qualora in fase di richiesta di offerta, il cliente non definisce quali metodi di prova utilizzare, sarà cura del Direttore Tecnico, la scelta dei metodi più idonei a soddisfare la richiesta del cliente.
26. Il laboratorio effettuerà tutte le comunicazioni necessarie e la consegna dei Rapporti di Prova con il referente di Commessa indicato nella catena di custodia (o documento equivalente) inviata dal cliente, a meno di indicazioni diverse fornite formalmente dal Cliente.
27. La trasmissione dei Rapporti di Prova avviene, se non diversamente e specificatamente dettagliato nelle condizioni contrattuali, mediante posta elettronica ordinaria dall'indirizzo **dir.lab@hydrolabsrl.it**. **I documenti trasmessi sono in formato pdf e p7m (file firmato elettronicamente).**
28. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.
29. L'orario di sportello per l'accettazione dei campioni e il ritiro dei risultati è:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 17:30.
30. Il laboratorio "HYDROLAB S.R.L." è responsabile solo dei risultati contenuti nei Rapporti di Prova riferiti ai campioni analizzati. Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Matera.

Ferrandina (MT), 30/03/2024

Il Direttore del Laboratorio


HYDROLAB s.r.l.
(Ing. Pietro Muzziotta)
Z.I. Borgo Macchia
75013 Ferrandina (MT)
P.IVA/C.F. MT 01105410771

Condizioni generali di fornitura

ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

"INFORMATIVA PRIVACY"

E OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI DI PROPRIOETÀ DEL CLIENTE

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l'allegata scheda.

1. Estremi identificativi del Titolare

Il Titolare del trattamento è l'impresa Hydrolab S.r.l, con sede in Z.I. Borgo Macchia – 75013 Ferrandina (MT).

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a

- a) esecuzione del contratto;
- b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
- c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori;
- d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge;
- e) tutela dei diritti contrattuali;
- f) analisi statistiche interne;
- g) attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l'esplicito consenso.

3. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01

* Edizione 1

* Revisione 5

* 30/03/2024

* pag. 5 di 6

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti.

- enti certificazione e di accreditamento;
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- agenti, rappresentanti;
- committente e/o appaltatore nell'ambito del contratto di appalto/subappalto;

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all'Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.

Art. 15-Diritto di accesso

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.

Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01



Edizione 1



Revisione 5



30/03/2024



pag. 6 di 6

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Riservatezza

La presente comunicazione costituisce impegno legalmente vincolante del Laboratorio nei confronti del Cliente sull'assunzione di responsabilità da parte del Laboratorio stesso della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività di laboratorio.

Nel caso in cui il Laboratorio intenda rendere di pubblico dominio informazioni relative al Cliente, con la presente si impegna a mettere al corrente in anticipo il Cliente circa le informazioni che intende pubblicizzare e a farlo solamente dopo aver ricevuto il consenso per iscritto da parte del Cliente. Si fa eccezione per le informazioni che il Cliente rende pubblicamente disponibili, o quando la pubblicizzazione sia concordata fra il Laboratorio e il Cliente, per esempio allo scopo di rispondere a reclami; tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie del Cliente e sono considerate come riservate.

Quando al laboratorio sia richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il Cliente o le singole persone interessate sono messe a conoscenza circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Per quanto concerne le informazioni relative al Cliente ottenute dal Laboratorio da fonti diverse dal Cliente stesso, per esempio reclami, autorità in ambito legislativo e simili, il Laboratorio si impegna a farle restare riservate fra il Cliente e il Laboratorio. Il Laboratorio si impegna, altresì, a mantenere riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e a non rivelarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

Inoltre, con la presente si informa il Cliente che il Laboratorio adotta politiche e procedure tali che il personale, compresi eventuali membri di comitati, personale a contratto, personale di organismi esterni, o singoli che agiscono per conto del Laboratorio, mantengano riservate tutte le informazioni ottenute o generate durante l'effettuazione delle attività del laboratorio, salvo se diversamente richiesto dalla legge.

HYDROLAB s.r.l.

Z.I. Borgo Macchia

75013 Ferrandina (MT)

P.IVA/C.F. MT 01105410771

Il Titolare del trattamento _____